DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2020, n. 685

INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE FLOROVIVAISTICO PER EFFETTO DELL'EMERGENZA SARS-COV-2.

L'Assessore con delega alla Qualità dell'ambiente di concerto con il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, e dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, confermata dai rispettivi Dirigenti nonché convalidata dai rispettivi Direttori di Dipartimento, propone quanto segue.

Premesso che:

L'emergenza Coronavirus, oltre ad aver generato delicate conseguenze sul piano della salute pubblica, costituisce anche un grave fattore negativo per l'economia nazionale e regionale, che ha messo ulteriormente in crisi il mondo agricolo già "messo in ginocchio" dalle avversità atmosferiche sempre più imprevedibilmente nefaste.

Con riferimento al comparto florovivaistico, dai dati di dettaglio del RUOP della Regione Puglia emerge che:

- Il comparto florovivaistico pugliese conta una Produzione Lorda Vendibile di oltre 300 Milioni di euro e circa 2 milioni di lavoro di giornate di lavoro;
- alla data del 4 aprile 2020 risultano n. 525 vivaisti registrati;
- gli Operatori Professionali all'interno della tipologia "vivaisti" sono riconducibili a produttori e commercianti specializzati di piante orticole, frutticole, viticole, ornamentali e forestali, alcuni dei quali hanno ordinamenti misti; nella categoria "ornamentali e forestali" risultano n. 210 operatori.

Nell'ambito dell'agricoltura, particolarmente gravata dall'emergenza epidemiologica, il settore florovivaistico regionale è principalmente presente come vero e proprio distretto produttivo nelle aree di Terlizzi, Taviano e Leverano, dove si è determinata una crisi economica senza precedenti: la contrazione ovvero l'azzeramento dei mercati di sbocco di fiori e piante, come cerimonie, cimiteri, mercati, festività religiose e non, allestimenti vari e design, altamente concentrate nel periodo primaverile e su cui vengono indirizzati principalmente il lavoro e gli investimenti di un intero anno, hanno destinato le produzioni al macero comportando una importante e drastica riduzione occupazionale:

- la stima del danno causato dall'emergenza epidemiologica in corso supera i 200 milioni di euro, perché verificatasi nel momento di maggiore produzione, caratterizzato da prodotti stagionali, atteso che da marzo a metà maggio si concentra il 70% delle vendite annuali dei medesimi prodotti;
- uno dei problemi di evidente immediato impatto è la gestione di ingenti quantità di materiale residuale, rappresentato non solo dai residui della coltivazione ma anche dalle intere produzioni rimaste invendute;
- con determinazione dirigenziale n.89 del 21/04/2020 è stato approvato un avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di acquisire informazioni in merito alla numerosità degli operatori coinvolti, alle specie di "materiali vegetali" distrutti e/o da distruggere, alla stima di riduzione della PLV a seguito della distruzione del "materiale vegetale" causata dalla mancata commercializzazione del prodotto, in conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla suddetta emergenza sanitaria.

Vista la corrispondenza intercorsa tra il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio ed il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale ed in particolare:

 la nota prot. AOO_001/PROT/02/04/2020/0000480 del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale con la quale, evidenziando le difficoltà delle aziende del comparto florovivaistico nel gestire una grande quantità di prodotto invenduto e marcescente - rappresentato da fiori e terriccio -, si chiedeva conferma della applicabilità dell'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006, nonché indicazioni relative a modalità alternative di gestione;

- la nota di riscontro prot. AOO_009-04/04/2020/2875 del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio con la quale, richiamate le definizioni dell'art. 183 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/06 e smi, si effettuava una disamina delle possibili modalità gestionali:
 - applicabilità dell'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 (anche con riferimento alla recente Sentenza della Suprema Corte del 9 marzo 2020, n. 9348),
 - applicabilità dell'articolo 182, comma 6-bis D.lgs. n. 152/2006;
 - applicabilità dell'articolo 184, comma 3, lett. a) e richiamo alla pratica dell' "autocompostaggio" ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- la nota prot. AOO_001/PROT/08/04/2020/0000494 del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale di richiesta di ulteriori precisazioni e indicazioni anche con riferimento a sistemi di riutilizzo al servizio dell'agricoltura che non procurano danno all'ambiente e alla salute umana quali ad esempio la pratica agronomica del sovescio.

Visto inoltre il verbale della riunione del giorno 09 aprile 2020 tenutasi in modalità videoconferenza (rif. verbale prot. A00_090/4468/09.04.2020 trasmesso a mezzo pec dalla segreteria dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente) e relativa alle "Misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19" in occasione della quale è stato concordato, congiuntamente al Direttore del Dipartimento Agricoltura, di predisporre una "Linea Guida valida per gli operatori del settore florovivaistico, volta ad individuare in alternativa alla pratica della bruciatura, il riutilizzo del materiale attraverso pratiche differenti da individuarsi nella trinciatura-essiccazione-interramento nelle aree in disponibilità".

Considerato che:

- l'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale", di seguito "d.lgs. 152/2006"), definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi";
- l'art. 185, comma 1, del medesimo decreto detta i casi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti, ed in particolare secondo la lettera f)recentemente modificata dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2018" pubblicata in G.U. n. 109 dell'11 maggio 2019, ed entrata in vigore lo scorso 26 maggio, sono esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché' gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- l'art. 182, comma 6-bis del suddetto decreto, specifica che "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la

- pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- l'art. 256-bis del medesimo decreto stabilisce che "Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo [ovvero dell'art. 256-bis] non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato";
- l'art. 184 del medesimo decreto, comma 3, lett. a)altresì classifica i "<u>rifiuti da attività agricole e agroindustriali</u>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c." quali <u>rifiuti speciali</u>;
- l'art. 183 comma 1 alla lettera bb) del medesimo decreto definisce "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1) <u>i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</u>
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - a. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - b. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;"
- gli allegati B e C alla Parte IV del medesimo decreto <u>elencano le operazioni di smaltimento e recupero</u> a cui devono essere avviati i rifiuti "senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente";
- l'art. 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale del 27/7/1984, che reca i "criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani", elenca a titolo esemplificativo fra "I rifiuti speciali" che hanno "una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili" anche gli "scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili)" purché:
 - "Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a

- quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani".
- "Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica".
- l'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 definisce "autocompostaggio" il "compostaggio degli scarti organici dei propri <u>rifiuti urbani</u>, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";
- l'art. 198, comma 1, lettera g) del medesimo decreto attribuisce ai comuni la competenza nel "disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3" fra cui "l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e)".

Vista la legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 recante "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*" che detta, tra l'altro, obblighi per i conduttori di superfici agricole.

Tenuto conto altresì che:

 con nota prot. n. 42223 del 7/3/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare rendeva chiarimenti alla Regione Lombardia "in risposta a quesiti relativi all'applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia".

Dato atto pertanto che:

- a partire dal 26 maggio 2019, i *materiali agricoli* non sono considerati rifiuti alle seguenti condizioni:
 - 1) siano naturali e riconducibili alla definizione di "materiale agricolo";
 - 2) non siano pericolosi;
 - 3) siano utilizzati esclusivamente in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa:
 - a. anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi;
 - b. attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- non configurandosi perciò un'attività di gestione di rifiuti, in quanto fra le consuete pratiche agricole per il reimpiego di tali materiali come sostanze concimanti o ammendanti è compreso altresì l'abbruciamento di piccoli cumuli, nella misura di 3 metri steri per ettaro al giorno e qualora effettuato nel luogo di produzione;
- sono sanzionabili gli abbruciamenti di materiali derivanti da attività non ricomprese nel menzionato art. 185, comma 1, lett. f), ovvero qualora non siano rispettate le condizioni fissate dall'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 (non rispetto della quantità massima stabilita; abbruciamento in luoghi diversi da quello di produzione; semplice volontà di disfarsi dei materiali vegetali, senza che siano rimpiegati come sostanze concimanti o ammendanti o nei periodi di divieto alla combustione fissato dalla Regione, dai Comuni o dalle altre Amministrazioni competenti cfr. Ordinanza del G.I.P. di Avellino del 30 settembre 2017);
- <u>i materiali derivanti da attività agricole e agro-industriali</u> ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.,

qualora non rispondenti ai requisiti sopraindicati, sono qualificati come rifiuti speciali (quali ad esempio identificati con il codice EER 020103 "scarti di tessuti vegetali" e EER 020199 "rifiuti non specificati altrimenti") e pertanto devono essere avviati alle relative operazioni di raccolta, smaltimento e/o recupero, regolarmente autorizzate;

- in tal caso, nelle more dell'avvio alle suddette operazioni, il materiale in qualità di rifiuto può essere raggruppato nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi fissati dall'art. 183 del Testo Unico Ambientale in un "deposito temporaneo" ubicato nel luogo di produzione, fatto salvo altresì l'obbligo per il produttore della tenuta del registro di carico e scarico e del divieto di miscelazione;
- il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni che contraddistinguono il deposito temporaneo comporta l'applicabilità delle sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti (deposito incontrollato) e per la gestione non autorizzata di cui all'art. 256, D.L.vo n. 152/2006 e smi;
- gli <u>scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) possono essere assimilati a rifiuti urbani</u> con apposito regolamento, emanato dal Comune o dall'Ambito di Raccolta Ottimale e pertanto possono essere conferiti al sistema integrato comunale nel rispetto nei limiti quantitativi da questo imposti o alternativamente essere "autocompostati" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06;
- in tal caso, come specificato nella nota prot. n. 42223 del 7/3/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l'attività di "autocompostaggio":
 - "non necessita di titoli autorizzativi";
 - può essere intrapresa dalle "singole utenze" non domestiche, "a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto";
 - "per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa"
 - "lo sgravio tariffario per l'attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche".

Ritenuto opportuno e necessario delineare in modo chiaro le procedure che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana per la più corretta gestione dei grandi quantitativi di prodotti invenduti, consistenti in materiale vegetale (piante e fiori), derivanti dalla mancata commercializzazione, a seguito del blocco delle attività florovivaistica imposto dai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri per far fronte al contenimento della diffusione del Covid-19;

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente RR 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97, propongono alla Giunta:

- I. Di delineare la seguente scala di priorità a partire dal punto I e via seguendo fino al IV per la gestione di tali prodotti invenduti, consistenti in materiale vegetale (piante e fiori), derivanti dalla loro mancata commercializzazione, a seguito del blocco dell'attività florovivaistica:
 - I. Utilizzazione per le pratiche agricole e zootecniche, nel rispetto della normativa specifica di settore, a condizione che:
 - a. alla data di raccolta sia stato superato il tempo minimo di carenza (o intervallo di sicurezza) dall'ultimo trattamento con prodotti fitosanitari;
 - nel caso sia utilizzato quale "ammendante vegetale" sia effettuata apposita trinciatura ed eventuale interramento, prediligendo suoli destinati ad arboricoltura e in quantità tali da permettere il più efficiente assorbimento della biomassa nel suolo e da non generare fenomeni di fitotossicità derivanti da un eccessivo apporto di carbonio;
 - c. nel caso in cui sia ceduto ad ulteriori aziende utilizzatrici (a titolo oneroso o non) sia accompagnato da idoneo documento di trasporto e da autocertificazione dell'azienda florovivaistica che indichi che il materiale sia naturale e non pericoloso e l'utilizzazione a cui è destinato (energia/biomassa, pratica agricola/zootecnica/silvicoltura).
 - II. Autocompostaggio, qualora il Comune in cui è ubicata l'attività florovivaistica o l'Ambito Territoriale Ottimale abbiano provveduto all'assimilazione degli "scarti vegetali" ai rifiuti urbani e a condizione che "che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto" con obbligo di comunicazione mensile delle quantità trattate all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) in qualità di soggetto competente alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani.
 - III. Abbruciamento, fermo restando quanto indicato al precedente punto I.a. e a condizione che:
 - a. sia rispettata la normativa regionale nonché le eventuali disposizioni delle Amministrazioni comunali in materia;
 - b. i Comuni interessati dalle coltivazioni floricole non siano annoverati tra quelli attenzionati per i livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
 - c. possa essere garantito il rispetto dei quantitativi di cui all'art. 1, l'art. 182, comma
 6-bis del suddetto decreto, ossia effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
 - d. sia effettuato nel luogo di produzione;
 - e. sia escluso il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi (ossia la stagione estiva);
 - f. mettendo in atto tutte le misure per evitare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana (nelle fasi di accensione e gestione dei fuochi).
 - IV. Conferimento a ditte autorizzate che gestiscono i rifiuti speciali di cui ai relativi codici EER, (previo eventuale "deposito temporaneo" alle condizioni previste dell' art. 183 comma 1 lettera bb)) del Testo Unico Ambientale ove il materiale sia qualificato dal produttore come "rifiuto speciale" ovvero ove occorra gestire quantità di rifiuti eccedenti i limiti qualiquantitativi di assimilazione definiti dal Regolamento di assimilazione emanato ex art. 198 c.2 lettera g) del TUA.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposta ai fini dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (ing. Daniela Battista)

Il funzionario della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica (dott.ssa Giovanna Addati)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica (ing. Giovanni Scannicchio)

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari (dott. Luigi Trotta)

I sottoscritti **Direttori di Dipartimento** non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 16 del D.P.G.R. n. 161/2008.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (ing. Barbara Valenzano)

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale (prof. Gianluca Nardone)

Gli Assessori proponenti

l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente (Giovanni Francesco Stea)

Il Presidente della Giunta Regionale (Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale,
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento,
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. Di delineare la seguente scala di priorità a partire dal punto I e via seguendo fino al IV per la gestione di tali prodotti invenduti, consistenti in materiale vegetale (piante e fiori), derivanti dalla loro mancata commercializzazione, a seguito del blocco dell'attività florovivaistica:
 - I. Utilizzazione per le pratiche agricole e zootecniche, nel rispetto della normativa specifica di settore, a condizione che:
 - a)alla data di raccolta sia stato superato il tempo minimo di carenza (o intervallo di sicurezza) dall'ultimo trattamento con prodotti fitosanitari;

- b) nel caso sia utilizzato quale "ammendante vegetale" sia effettuata apposita trinciatura ed eventuale interramento, prediligendo suoli destinati ad arboricoltura e in quantità tali da permettere il più efficiente assorbimento della biomassa nel suolo e da non generare fenomeni di fitotossicità derivanti da un eccessivo apporto di carbonio;
- c)nel caso in cui sia ceduto ad ulteriori aziende utilizzatrici (a titolo oneroso o non) sia accompagnato da idoneo documento di trasporto e da autocertificazione dell'azienda florovivaistica che indichi che il materiale sia naturale e non pericoloso e l'utilizzazione a cui è destinato (energia/biomassa, pratica agricola/zootecnica/silvicoltura).
- II. Autocompostaggio, qualora il Comune in cui è ubicata l'attività florovivaistica o l'Ambito Territoriale Ottimale abbiano provveduto all'assimilazione degli "scarti vegetali" ai rifiuti urbani e a condizione che "che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto" con obbligo di comunicazione mensile delle quantità trattate all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) in qualità di soggetto competente alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani.
- III. Abbruciamento, fermo restando quanto indicato al precedente punto I.a. e a condizione che:
 - a. sia rispettata la normativa regionale nonché le eventuali disposizioni delle Amministrazioni comunali in materia;
 - b. i Comuni interessati dalle coltivazioni floricole non siano annoverati tra quelli attenzionati per i livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
 - c. possa essere garantito il rispetto dei quantitativi di cui all'art. 1, l'art. 182, comma 6-bis del suddetto decreto, ossia effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
 - d. sia effettuato nel luogo di produzione;
 - e. sia escluso il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi (ossia la stagione estiva):
 - f. mettendo in atto tutte le misure per evitare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana (nelle fasi di accensione e gestione dei fuochi).
- IV. Conferimento a ditte autorizzate che gestiscono i rifiuti speciali di cui ai relativi codici EER, (previo eventuale "deposito temporaneo" alle condizioni previste dell' art. 183 comma 1 lettera bb)) del Testo Unico Ambientale ove il materiale sia qualificato dal produttore come "rifiuto speciale" ovvero ove occorra gestire quantità di rifiuti eccedenti i limiti qualiquantitativi di assimilazione definiti dal Regolamento di assimilazione emanato ex art. 198 c.2 lettera g) del TUA.
- 2. di disporre, a cura del Segretario Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario generale della Giunta GIOVANNI CAMPOBASSO Il Presidente della Giunta MICHELE EMILIANO